



COMUNE DI CALVERA

(PROVINCIA DI POTENZA)

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI DA PARTE DEL COMUNE DI CALVERA (PZ) IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07-08-1990, N. 241
---------	---

Approvato con Delibera di CC n. 32 del 21.12.2022, esecutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Area amministrativa e Contabile
Dott. Pasquale Bartolomeo

Art. 1 **Principi**

1. Il presente Regolamento favorisce il benessere morale e materiale dei cittadini, garantendo ad essi i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della propria esistenza. Gli interventi assistenziali di natura economica, in particolare, sono destinati alla promozione dell'autosufficienza materiale ed economica del singolo e dei nuclei famigliari, là dove si evidenzia il rischio che il disagio sofferto porti all'emarginazione. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di situazioni di difficoltà e precarietà derivanti da stati di indigenza e di disagio sociale permanente o contingente.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale connesse alla erogazione dei contributi economici dovrà sempre essere informato ai criteri di uguaglianza degli interventi a parità dei bisogni, all'adeguatezza degli stessi al bisogno manifesto, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, al rispetto della territorialità degli interventi. L'adozione sistematica dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato" definito consensualmente tra il Servizio sociale e il cittadino dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione posta in essere in vista del superamento della situazione di indigenza e di dipendenza.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il contributo economico è uno strumento adottabile all'interno di una progettualità sulla situazione di disagio di persone o nuclei familiari che siano privi di una rete familiare e parentale di sostegno e aiuto e che risultino alla verifica delle condizioni socio – economiche, al di sotto della fascia di reddito I.S.E.E. prevista.

Art. 2 **Destinatari**

1. Possono beneficiare dell'erogazione di contributi economici socio-assistenziali tutte le persone in stato di bisogno residenti nel territorio comunale e con una situazione reddituale ai fini I.S.E.E. non superiore ad € 11.305,72.
2. Hanno possibilità di beneficiare dei contributi economici anche le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, limitatamente a interventi indifferibili e urgenti non rinnovabili.
3. L'attestazione I.S.E.E. va richiesta dall'interessato all'INPS o ai diversi CAAF; ha validità annuale e ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
4. L'interessato può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari. L'unità che effettua l'istruttoria tecnica devono valutare, secondo i canoni ritenuti opportuni, l'attendibilità dei contenuti delle dichiarazioni e può richiedere tutti gli elementi di conoscenza integrativi, a carattere documentale o dichiarativo, ritenuti utili.

Art. 3 **Domanda**

1. Per accedere ai benefici deve essere presentata domanda in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta e accettando di collaborare con il servizio sociale per la predisposizione del progetto individuale. La mancata sottoscrizione di detta modulistica trasforma qualsiasi richiesta in una semplice segnalazione. Solamente in casi di urgenza ed eccezionalità la sola segnalazione verbale attiverà l'azione degli operatori del servizio sociale. La richiesta è firmata dal diretto interessato fatti salvi i casi di impedimento giuridico o psicofisico.
2. Le richieste sono predisposte con la supervisione dell'assistente sociale responsabile del caso e sono inviate, complete degli allegati di cui all'ultimo comma del presente articolo, al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.
3. Al termine dell'istruttoria le elargizioni di contributi economici socio-assistenziali sono disposte con atto del Responsabile competente. Il provvedimento adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta deve contenere:
 - a) in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata di esse, nonché le eventuali condizioni e formalità,
 - b) in caso di non accoglimento o accoglimento parziale, la motivazione.
4. All'istanza, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal richiedente, relativa alla situazione socio-economica propria e dei componenti il nucleo anagrafico;

- b) indicazione delle persone tenute agli alimenti;
- c) dichiarazione della situazione economica delle persone tenute agli alimenti;
- d) relazione istruttoria dell'assistente sociale; nel caso che si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'assistente sociale richiede per iscritto quanto necessario, lasciando venti giorni di tempo per la risposta; trascorso inutilmente questo periodo, la pratica viene definitivamente archiviata, con relativa comunicazione al richiedente.

Art. 4 **Interventi**

1. Nel contesto descritto sono attivabili le seguenti tipologie di interventi economici:

a) interventi economici continuativi

Sono contributi in denaro per contenere le spese generali di gestione familiare e quindi per assicurare sufficienti condizioni di vita alle persone residenti nel territorio comunale.

A favore dello stesso nucleo non possono essere erogati contributi continuativi per un periodo superiore alle nove mensilità nello stesso anno e per un numero di anni superiore a tre. Nel caso in cui l'utente o un componente del suo nucleo abbia percepito in corso d'anno un contributo avente carattere d'urgenza, la durata massima del contributo mensile sarà ridotta a mesi sei.

L'intervento economico avente carattere continuativo, verrà determinato sulla base delle risorse finanziarie stanziare nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.

Eventuali esoneri dal pagamento di servizi sono equiparati ai contributi economici mensili e concorrono anch'essi alla determinazione dell'importo massimo del contributo mensile erogato.

b) interventi economici una tantum

Consistono in prestazioni economiche dirette a fronteggiare situazioni contingenti di disagio emergente, relativo a persone o a nuclei familiari non in grado di affrontarle in maniera autonoma con le risorse finanziarie di cui dispongono. L'ammontare e le modalità di erogazione dei contributi vengono determinati di volta in volta in relazione ai casi concreti. L'intervento ha la possibilità di essere replicato una sola volta nel biennio ed alla condizione che subentrino cause nuove di disagio di rilevante entità oggettivamente verificabili.

Le tipologie di spesa individuate ai fini dell'intervento di cui sopra sono:

- le spese collegate ad uno stato acuto di malattia grave, non a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- le spese indispensabili per la gestione della casa, quali affitto, gas, luce, acqua (con esclusione di quelle telefoniche); relativamente al canone d'affitto l'intervento economico d'urgenza può essere utilizzato solo per il versamento della caparra pre ingresso e per il pagamento della morosità per impedire l'esecuzione di uno sfratto (queste due tipologie d'intervento non sono ripetibili nel quadriennio successivo a quello dell'avvenuta erogazione);
- le spese essenziali di vitto: l'erogazione dovrà avvenire di norma mediante convenzione con le Associazioni di Volontariato che provvederanno a fornire i generi di prima necessità dietro indicazione dell'Amministrazione;
- l'inserimento momentaneo in residence a seguito di sfratto ed intervento economico per impedire gli sfratti.

Non sono previsti interventi economici per sanare tributi, contravvenzioni e interessi di mora su mancati pagamenti di canoni di locazione

c) contributi economici d'urgenza

Consistono in prestazioni economiche dirette a fronteggiare situazioni contingenti di grave disagio che richiedono misure indifferibili e urgenti, che non trovino piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico comunale, possono essere erogate, su proposta relazionata dell'assistente sociale di riferimento e dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Art. 5 **Parenti tenuti agli alimenti**

1. Il Comune deve sempre tenere conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario. Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

2. La capacità di intervento dei parenti tenuti agli alimenti, previsti dall'art. 433 del codice civile, viene calcolata applicando una percentuale del 20% su quanto disponibile dopo aver detratto all'indicatore della situazione economica (patrimoniale e reddituale), derivante dalla dichiarazione prevista dal D.Lgs. n. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000, l'importo del minimo vitale corrispondente calcolato secondo la tabella di cui all'art. 6.

Art. 6 **Minimo vitale**

1. Il reddito minimo vitale è quello riferito alla pensione minima elargita dall'INPS nel mese di gennaio di ogni anno. A seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, l'importo è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. n. 109/98, modificato con D.Lgs. n. 130/2000, come da seguente scala di valori:

Componenti nucleo familiare	Reddito familiare
1 persona	minimo INPS al 1 gennaio di ogni anno
2 persone	2 volte il minimo INPS ridotto del 10 %
3 persone	3 volte il minimo INPS ridotto del 15 %
4 persone	4 volte il minimo INPS ridotto del 20 %
5 persone	5 volte il minimo INPS ridotto del 25 %

2. Per ogni persona oltre la 5^a si aggiunge al totale calcolato per 5 persone un ulteriore importo pari al 70 % del minimo INPS. In caso di ricovero gli importi indicati nella suddetta scala di valori saranno aumentati del 20 %.
3. Per il calcolo del minimo vitale il reddito preso in considerazione è l'imponibile annuo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, aumentato di altri redditi non soggetti ad IRPEF ed eventuali contributi percepiti dal Comune o da altri enti (assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento, contributo sull'affitto in base alla L. 431/98, L.R. 28/91, buono comunale socio sanitario, borse di studio, assegni di mantenimento ecc.). Inoltre va considerato il patrimonio mobiliare e immobiliare, come indicato dal D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000, applicando il coefficiente di valutazione del 20%.
4. Per la determinazione del minimo vitale vanno considerate anche tutte le possibilità contributive delle persone tenute all'assistenza, ai sensi di legge.

Art. 7 **Riserva**

1. Nessuna erogazione potrà essere effettuata in caso di morosità nei confronti dell'Ente da parte del richiedente per somme dovute a titolo di tasse, imposte e tributi locali vari.
In tal caso, il contributo verrà incamerato dell'Ente e non corrisposto al richiedente nella misura pari alla debenza accertata.

Art. 8 **Norma transitoria e finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 (quindici) giorni successivi alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.